

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SUOLO DEMANIALE

Decreto Dirigenziale n. ...del

L'anno 2025 il giornodel mese di, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge

TRA

la GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, C.F. 80011990639, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, rappresentata dal Dirigente della UOD 01 – Demanio Regionale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, Ing. Pasquale Di Pace, nato a XXX il XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Pietro Metastasio n. 25/29, abilitato a sottoscrivere il presente atto in virtù della D.G.R.C. n. 776 del 30/12/2024, d'ora innanzi "concedente",

E

la Sig.ra Grimaldi Raffaella, nata a XXX, il XXX e residente in XXX, c.f. XXX, identificata tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX, nella qualità, d'ora innanzi, di "concessionario".

PREMESSO

- a) che il concedente è titolare tra l'altro di un'area acquedottistica ricadente nel Comune di Cardito (NA), censita al N.C.T. al foglio 3 p.lle 1335 e 299, ad essa pervenuta per gli effetti della Legge 02/05/1976 n. 183 e del D.P.R. n. 218 del 06/03/1978;
- b) che detto suolo fa parte del Demanio della Regione Campania;
- c) che la Sig.ra Grimaldi Raffaella nata a XXX, XXX e residente in XXX, c.f. XXX, identificata tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX,



ha manifestato la volontà di condurre in concessione il suolo demaniale ubicato nel Comune di Cardito (NA) censito al N.C.T. al foglio 3 - p.lle 1335 (parte) e 299 (parte), per 380,00 mq circa, per conto suo e degli eredi fratelli Chianese/Grimaldi come da dichiarazione allegata;

TANTO PREMESSO

Tra le costituite parti, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 – La Regione Campania concede l'uso a titolo oneroso alla Sig.ra Grimaldi Raffaella nata a XXX il XXX, residente in XXX, c.f. XXX, identificato tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX, in nome e per conto degli eredi fratelli Chianese/Grimaldi, il tratto di suolo acquedottistico ricadente nel comune di Cardito (NA), censito al N.C.T. al foglio 3, p.lle 1335 (parte) e 299 (parte) per circa 380,00 mq, per pulizia e sfalcio d'erba. La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla firma del presente contratto e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza.



L'immissione del concessionario nel possesso del bene risulterà da un apposito verbale di consegna da redigersi a cura di un funzionario della UOD 01, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione. Analogo verbale di consegna dovrà essere sottoscritto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione. Resta inteso che in caso di mancata restituzione del bene demaniale, il concessionario risulterà responsabile per eventuali danni o pregiudizi a terzi e sarà obbligato, in ogni caso, a corrispondere il canone a titolo di indennità di occupazione sine titulo.

Art. 3 – Al concessionario è fatto divieto assoluto di mutare la destinazione del suolo, nonché di locarlo o di concederlo in tutto o in parte a terzi.

Art. 4 - Sull'area il concessionario non potrà eseguire scavi e/o realizzare manufatti edilizi di alcun genere, effettuare la piantumazione di alberi/arbusti dalle radici profonde né tantomeno utilizzare fertilizzanti di alcun tipo; dovrà essere consentito (h24) l'immediato e libero accesso all'area ai tecnici ed agli eventuali mezzi d'opera/attrezzature per l'espletamento di attività di conduzione periodica e manutenzione del tratto di condotta idrica.

Art. 5 – Il canone annuo di concessione è fissato in € 310,00 (trecentodieci/00) suscettibile degli aumenti ISTAT annuali e la cauzione in € 372,00 (trecentosettantadue/00). Tali importi sono stati già versati interamente con ID univoci ______ per il canone relativo alla prima annualità e ______ per la cauzione.

Art. 6 - Il concessionario dichiara che il suolo è adatto all'uso convenuto e si obbliga a riconsegnarlo, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato. Il concessionario si obbliga altresì, a non apportare alcuna stabile innovazione o modifica al bene dato in concessione senza il preventivo consenso scritto del concedente. In ogni caso, alla scadenza del contratto, nulla potrà essere preteso dal concessionario per eventuali addizioni o migliorie,



che resteranno gratuitamente acquisite al concedente. Resta, tuttavia, salvo il diritto del concedente di ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del concessionario.

Art. 7 - Il concessionario si impegna ad utilizzare il tratto di suolo acquedottistico per

pulizia e sfalcio d'erba.

Art. 8 - Le parti stabiliscono che il canone di concessione sarà annualmente aggiornato, in

misura pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai

e impiegati accertata dall'ISTAT e dovrà essere corrisposto dal concessionario in via

automatica, senza necessità di richiesta da parte della concedente.

Art. 9 – Il personale dell'Ente concedente preposto alla gestione potrà accedere all'area in

concessione per lo svolgimento delle ordinarie attività d'istituto o per eventuali visite di

sopralluogo finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di

concessione e nel presente contratto.

Art. 10 – Ai sensi dell'art.10 del disciplinare, e dell'art. 6 commi 5 e 6 della L.R. n.38/1993 il

concessionario incorrerà nella decadenza e revoca dalla concessione, con obbligo di

immediata restituzione del bene libero da cose e persone, in caso di:

a) mancato pagamento del canone oltre tre mesi dalla scadenza;

b) mancato rispetto del divieto di subconcessione;

c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo del bene.

Art. 11 – La concedente è esonerata da ogni responsabilità, di qualunque genere e tipo e da

qualsiasi causa originata, nel caso in cui dovessero restare impediti, in tutto o in parte, il

godimento e l'utilizzo del suolo, ovvero dovessero derivare danni o pregiudizi al

concessionario medesimo o a terzi, ivi compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, incendi,

allagamenti, umidità, rottura di tubazioni e simili.

HIGGONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Risorse Strumentali UOD 01 Demanio Regionale Il Dirigente

Art. 12 – Il concessionario è tenuto a manlevare e a tenere indenne il concedente da ogni

responsabilità, diretta o indiretta, in qualunque modo connessa o dipendente per l'utilizzo

e godimento dell'area concessa.

Art. 13 – In caso di ritardo nella riconsegna del bene alla scadenza della concessione ovvero

in caso di revoca o risoluzione anticipata del rapporto, potrà essere applicato, al

concessionario, a titolo di penale, in aggiunta al canone di concessione, un importo da un

minimo di euro 10,00 a un massimo di euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo fino

all'effettivo rilascio, salvo risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14 – La concessione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, ovvero ne potrà essere

sospesa temporaneamente l'efficacia, per esigenze di pubblico interesse, senza che il

concessionario possa sollevare alcuna pretesa o eccezione al fine di ritardare la riconsegna

del bene. Nessun rimborso o indennizzo potrà, in tali casi, essere richiesto dal

concessionario, neanche per lavori, opere o interventi a qualunque titolo eseguiti sul bene

dato in concessione.

Art. 15 – Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente contratto, il concessionario elegge

domicilio presso la residenza innanzi dichiarata e si impegna a comunicare eventuali

variazioni della medesima, sollevando espressamente la concedente dall'onere di effettuare

indagini e ricerche in relazione alla eventuale nuova residenza e restando, pertanto, a tutti

gli effetti validi e opponibili al concessionario, in deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli

atti, anche giudiziari, comunicati o notificati all'indirizzo sopra indicato.

Art. 16 - Per le condizioni non previste nel presente contratto si fa rinvio, per quanto

applicabili, alle disposizioni contenute nel disciplinare e, in via ulteriore, per quanto ivi

non previsto, alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di

concessioni di beni di proprietà degli enti pubblici.



Art. 17 - Il concessionario ha l'onere di provvedere alla formalità di registrazione del contratto e di comunicarne gli estremi al concedente.

Art. 18 - Per tutte le controversie sarà competente, in via esclusiva il Foro di Napoli.

IL CONCESSIONARIO

LA CONCEDENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le parti approvano specificamente i patti e le condizioni di cui agli articoli da 1 a 18 del presente contratto.

IL CONCESSIONARIO

LA CONCEDENTE